

DELIBERA N. 68/12/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE CANALE ITALIA 83) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3, DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 114/11/DICAM/PROC. 2365/ZD - datato 11 novembre 2011 e notificato in data 28 novembre 2011, con il quale è stata contestata alla società Canale Italia S.r.l. con sede legale in Rubano (PD), alla via Pacinotti n. 16, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Canale Italia 83 la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/01/CSP, in quanto sulla predetta emittente televisiva, i giorni 24 e 25 maggio 2011, è stato trasmesso quanto segue;

1. Dalle ore 09.00 circa alle ore 10.00 circa del 24.05.2011, veniva trasmesso un programma di televendita di pronostici del gioco del lotto, i cui presentatori, alternandosi alla conduzione dello stesso, pubblicizzavano numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, che apparivano in sovrimpressione, per ottenere le combinazioni di numeri da giocare al lotto, prospettando il conseguimento di risultati positivi e di aumento delle vincite. Tali pronostici erano effettuati attraverso le predizioni dei conduttori. Le numerazioni pubblicizzate erano le seguenti: 899 4577 02, 8999951 99, 899 4577 86, 899 4577 00 e 899 9951 99;

2. Dalle ore 10.02 circa alle ore 10.31 circa del 24.05.2011, veniva trasmesso un programma di televendita di pronostici del gioco del lotto, i cui presentatori, alternandosi alla conduzione dello stesso, pubblicizzavano numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, attraverso le quali ottenere le combinazioni di numeri da giocare al lotto, prospettando il conseguimento di risultati positivi e di aumento delle vincite. Le numerazioni pubblicizzate erano le seguenti: 899 8765 25 e 899 8765 35;

3. Dalle ore 14.00 circa alle ore 14.28 circa del 24.05.2011, venivano trasmessi gli stessi contenuti di cui al punto 2 del presente atto di contestazione. Le numerazioni pubblicizzate erano le seguenti: 899 8765 25 e 899 8765 35;

4. Dalle ore 14.31 circa alle ore 15.00 circa del 24.05.2011, venivano trasmessi gli stessi contenuti di cui al punto 1 del presente atto di contestazione;

5. Dalle ore 08.02 circa alle ore 10.00 circa del 25.05.2011, venivano trasmessi gli stessi contenuti di cui al precedente punto 1 del presente atto di contestazione. Le numerazioni pubblicizzate erano le seguenti: 899 4577 37, 899 4577 90, 899 4577 86, 899 0899 41, 8994577 92, 899 0025 34, 899 4577 24, 899 2992 20, 899 4577 39, 899 9951 51, 899 1991 25, 899 4399 72 e 899 4577 05;
6. Dalle ore 10.00 circa alle ore 11.02 circa del 25.05.2011, venivano trasmessi gli stessi contenuti di cui ai punti 2 e 3 del presente atto di contestazione. Le numerazioni pubblicizzate erano le seguenti: 899 8765 25, 899 0222 33, 899 0222 40 e 899 0222 00;
7. Dalle ore 14.02 circa alle ore 14.30 circa del 25.05.2011, venivano trasmessi gli stessi contenuti di cui ai punti 2 e 3 e 6 del presente atto di contestazione. Le numerazioni pubblicizzate erano le seguenti: 899 8765 25 e 899 0222 33;
8. Dalle ore 14.32 alle ore 15.00 circa, del 25.05.2011, venivano trasmessi gli stessi contenuti di cui al punto 1, 4, 5 del presente atto di contestazione, i cui presentatori, alternandosi alla conduzione del programma, pubblicizzavano numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, per ottenere le combinazioni di numeri da giocare al lotto, prospettando il conseguimento di risultati positivi e di aumento delle vincite;

RILEVATO che la società in questione non ha trasmesso nel termine assegnato alcuna memoria difensiva, né ha fatto richiesta di essere ascoltata, in sede di audizione, in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 5-ter alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, tra le ore 7:00 e le ore 23:00 (comma 1), che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (comma 3) e che tali trasmissioni non devono sfruttare la superstizione e la credulità del pubblico (comma 2);

RITENUTO che i programmi televisivi in questione, oltre ad essere stati trasmessi, tra le ore 7:00 e le ore 23:00 con la presenza sullo schermo in sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, nonché con l'induzione a utilizzare le numerazioni telefoniche predette, non presentano specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente; riguardo a quest'ultimo punto, infatti, i pronostici concernenti il gioco del lotto sono stati realizzati non in via esclusiva mediante previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica, ossia mediante la prospettazione del conseguimento di risultati positivi ricorrendo al criterio probabilistico, ma su previsioni elaborate in forza di criteri di tipo personalistico e predittivo;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Canale Italia 83 integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art.5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra riportata;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro

onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi in sé lieve, ma va, altresì, tenuto conto delle circostanze della reiterazione della violazione consistente nella trasmissione di televendite di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto in fascia oraria non consentita, per numero 2 giornate di programmazione televisiva, mostrando in sovrapposizione sullo schermo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo a danno, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 4.132,00 (euro quattromilacentotrentadue/00) corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione pari a euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) moltiplicata per numero due giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Canale Italia S.r.l. con sede legale in Rubano (PD), alla via Pacinotti n. 16, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Canale Italia 83 di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (euro quattromilacentotrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 68/12/CSP*” entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 68/12/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio .

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 4 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola